



COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

Copia

Ordinanze del Sindaco

Reg Ord. N. 55 DEL 15-11-2019

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI A MEZZO CARRELLO, PER MOTIVI DI SICUREZZA, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

Considerato che lo scivolo artificiale sito in loc.Mandriola, gestito dal Comune di San Vero Milis con concessione demaniale n.3/2005, risulta in precarie condizioni di sicurezza per cui non può essere adibito ad uso pubblico;

Considerato che nelle aree pubbliche dell'intero territorio comunale di San Vero Milis non esistono altri scivoli sia artificiali che naturali, che per morfologia e caratteristiche strutturali, possano garantire il varo e l'alaggio delle imbarcazioni, in particolare a mezzo di carrelli destinati al trasporto delle stesse, in condizioni di sicurezza,

Ritenuto opportuno vietare il varo e l'alaggio di imbarcazioni a mezzo di carrello autotrasportato su tutto il territorio comunale, al fine di prevenire l'accentuarsi e/o il possibile verificarsi di incidenti e lo sprofondamento di carrelli e autoveicoli in zone rese fangose e instabili dalla pioggia,;

Ritenuto opportuno precisare che dal divieto sono escluse tutte le operazioni effettuate a mezzo gru da parte degli operatori professionali;

Visti gli artt. 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione ;

Visto l'art. 53 comma 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005:

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Con decorrenza immediata , il divieto di utilizzo dello scivolo sito in loc. Mandriola per le attività di varo e alaggio delle imbarcazioni;

Con decorrenza immediata, nelle aree pubbliche di tutto il territorio comunale di San Vero Milis, per motivi di sicurezza è vietato il varo e l'alaggio di imbarcazioni a mezzo di carrello .

Dal divieto di varo e alaggio sono escluse tutte le operazioni eseguite a mezzo gru dagli operatori professionali.

E' vietata altresì la sosta di auto con carrelli a traino e di carrelli immatricolati come rimorchi nei pressi di tutti gli accessi a spiagge e litorali dell'intero territorio comunale .

I trasgressori, ove non sussistano le violazioni previste dagli artt. 1161, 1164 e 1231 del vigente Codice della Navigazione, saranno puniti con la sanzione da €. 25,00 a €. 500,00 prevista dall'art. 7/bis del D. Lgs. N, 267 del 18.08.2000.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel termine di giorni 60 dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).-

In pubblicazione all'albo pretorio dal 15-11-2019 al 31-12-2020 Reg.n.1083

L'INCARICATO